



---

**UNIONE EUROPEA  
FESR**

**REPUBBLICA  
ITALIANA**

**REGIONE  
SICILIANA**

**PO FESR SICILIA  
2014-2020**

---

**Allegato 3 - Schema di Convenzione**

**PROGRAMMA OPERATIVO FERS SICILIA 2014/2020  
ASSE 1- RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE  
AZIONE 1.1.2 - Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica,  
organizzativa e commerciale delle imprese.**

**CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI**

**TRA**

**LA REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**E**

.....

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI CUI ALL'ALLEGATO  
*ai sensi dell'art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013***

## VISTO

- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di *audit* e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
- la Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 3/10/2008 n° 196 (Nelle more dell'adozione della nuova norma nazionale le spese saranno certificate nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari, della materia comunitaria applicabile – nota DG Regio n.DGA2.G.4/PL/ib/D(2016)78350018);
- *il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;*
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto Ministro Attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI;
- il Titolo XIII – Disposizioni procedurali per l'erogazione degli aiuti della Legge Regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;

- la Deliberazione di Giunta n.375 del 8.11.2016 avente ad oggetto l'apprezzamento della Condizionalità ex-ante – Strategia Regionale per la Specializzazione Intelligente ‘Smart Specialization 2014-2020’. Documento S3 aggiornato.
- La Delibera di giunta n. 267 del 10.11.2015 avente per oggetto P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 Decisione C(2015) 5904 del 17/8/2015. -Adozione definitiva;
- la Delibera di Giunta n. 70 del 23/02/2017 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 ;
- la Delibera di Giunta n. 267 del 27/7/2016 avente per oggetto Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 23/02/2017 avente per oggetto “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”
- la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 27.12.2016 relativa a : Definizione della base giuridica aiuti ex art.185 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.32 – Schede programmazione attuativa regimi di aiuti PO FESR 2014/2020 – Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n.285 del 09/08/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 15.03.2017 relativa a “ Definizione della base giuridica aiuti ex art.185 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.32 Schede programmazione attuativa regimi di aiuti PO FESR 2014/2020. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27.12.2016 ;
- il Decreto Presidenziale n. 6 del 17/03/2017 registrato alla Corte dei conti il 03/04/2017 al Reg.n.1 fg.n.51 con il quale è stata emanata la Deliberazione della Giunta Regionale n.111 del 15/03/2017 relativa a “ Definizione della base giuridica aiuti ex art.185 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti PO FESR 2014/2020. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27.12.2016”
- la Legge Regione Siciliana 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- la Legge Regione Siciliana n. 8 del 17 maggio 2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”;
- la L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 recante Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie, in GURS del 24 Maggio 2016 n° 22;
- l’Avviso pubblico approvato con DDG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pubblicato sulla GURS n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sul sito [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sul sito istituzionale di questo Dipartimento competente (di seguito, l’Avviso);

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

### **1 OGGETTO E FINALITÀ**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il beneficiario del contributo, \_\_\_\_\_ (di seguito denominato Beneficiario) e la Regione Siciliana,

Dipartimento Attività Produttive , Servizio 5 Innovazione Tecnologica e Politiche per lo Sviluppo economico (di seguito denominata Regione) a valere sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 (di seguito, il Programma), Asse 1, Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”, PATT \_\_\_\_\_.

2. Il finanziamento pubblico è concesso in forma di \_\_\_\_\_<sup>1</sup> per la realizzazione dell’intervento di cui all’Allegato 1 (nel seguito, l’Intervento), parte integrante della presente Convenzione.
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

## **2        PRIMI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario si obbliga ad inviare alla Regione la presente Convenzione, a mezzo PEC e sottoscritta digitalmente per accettazione da parte del Legale rappresentante del Beneficiario, entro il termine di giorni sette.
2. Nel caso in cui il beneficiario non adempia all'obbligo di cui al comma precedente, la Regione avvia il procedimento di estromissione dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine medesimo. La proroga non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni e non può essere concessa più di una volta.

## **3        VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E DURATA DEL PROGETTO**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Beneficiario ed ha efficacia fino al \_\_\_\_\_.
2. I tempi previsti per il completamento dell’operazione è di \_\_\_\_ mesi, conformemente a quanto previsto dall’Allegato 1 alla presente Convenzione.
3. L’operazione sarà realizzata dal \_\_\_\_\_.201\_ (“data di inizio”) al \_\_\_\_\_.201\_ (“data di conclusione”).
4. Le attività devono concludersi entro la “data di conclusione” prevista dal presente contratto.
5. La chiusura di tutti i circuiti finanziari - pagamenti e quietanze - deve avvenire entro e non oltre 90 giorni di calendario successivi alla data di conclusione.

## **4        OBBLIGHI DELLA REGIONE SICILIANA**

1. La Regione sovrintende al rispetto della presente Convenzione, verifica l’effettiva attuazione dell’operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Essa informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, sull’attuazione dell’operazione, la rendicontazione e l’erogazione del relativo contributo.
3. Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai fini dell’adempimento dei suoi obblighi.
4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall’Avviso, la Regione si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite all’Articolo 8 della presente Convenzione, il contributo massimo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) a fronte di un costo totale dell’Intervento pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).
5. L’erogazione del Contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Beneficiario, dei requisiti per l’accesso allo stesso, nonché alla verifica d’ufficio della regolarità contributiva e previdenziale e, ove previsto dalla normativa di riferimento, del rispetto della normativa antimafia.
6. L’erogazione del Contributo è effettuata mediante bonifico bancario, sul conto \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Inserire le indicazioni necessarie alla individuazione della forma di contributo (conto capitale, contributo in conto interessi, etc.).

presso la banca \_\_\_\_\_ intestato al Beneficiario, IBAN \_\_\_\_\_

## **5 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario è tenuto ai seguenti **obblighi generali**:
  - a. realizzare l'Intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato, riportato in Allegato, e, comunque, nella misura minima del 80 % dell'investimento ammesso. Tale misura è determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
  - b. realizzare l'Intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
  - c. realizzare l'Intervento entro i termini previsti all'art. 3 della presente Convenzione;
  - d. rendicontare, nel caso di aiuti con costi ammissibili individuabili, le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti dal bando;
  - e. garantire che le spese dichiarate in sede di richiesta di erogazione del contributo siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione del progetto;
  - f. garantire che il contributo concesso rispetti le regole applicabili in materia di cumulo degli aiuti;
  - g. soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
  - h. assicurare la realizzazione delle attività previste dall'intervento così come le stesse sono individuate nell'ambito degli atti connessi alla procedura di concessione dell'aiuto;
  - i. conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
  - j. fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE e secondo quanto al successivo Articolo 9;
  - k. garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come gli stessi sono definiti dall'Avviso citato in premessa;
  - l. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'Intervento comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
  - m. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
  - n. consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
  - o. impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale,

- almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, e/o dell'eventuale Gestore Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzati della Comunità europea e i loro rappresentanti autorizzati;
- p. rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 125 del Reg.(UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma assicurando un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
  - q. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  - r. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente e in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;
2. il beneficiario è tenuto ai seguenti ulteriori **obblighi successivi al completamento dell'operazione**:
- a. il beneficiario è tenuto a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della Regione e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo.
3. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti **obblighi di comunicazione**:
- a. dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
  - b. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
  - c. comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali
  - d. fornire, con la periodicità prevista dalla presente Convenzione, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.
4. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguenti **obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità**:
- a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
  - b. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite dalla Regione.
5. Il beneficiario è tenuto, quindi, a fornire alla Regione, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti audiovisivi per informare il pubblico in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.
6. Il Beneficiario solleva la REGIONE SICILIANA da ogni responsabilità relativa a eventuali ricorsi e azioni legali derivanti dalla violazione di norme e regolamenti da parte del Consorzio o dalla violazione dei diritti di terzi. La REGIONE SICILIANA declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni alle proprietà o infortuni del personale del Consorzio nel corso dell'attuazione dell'iniziativa. Pertanto la REGIONE SICILIANA non può accogliere nessuna richiesta di risarcimento o di aumento dei pagamenti derivante da

tali danni o infortuni.

*[In caso di Raggruppamenti/Rete Contratto, gli obblighi di cui sopra si riferiscono, per quanto pertinenti, a tutti i soggetti che ne fanno parte, restando il capofila il punto di riferimento dell'Amministrazione]*

## **6 SPESE AMMISSIBILI**

1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste \_\_\_\_\_.
2. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:
  - a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
  - b. essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione;
  - c. essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazione;
  - d. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
  - e. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione per la quale è stato concesso l'aiuto;
  - f. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
  - g. essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;
  - h. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
    - tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria (non sono ammessi i pagamenti in contanti, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui alla Legge 197/91 e s.m.i., pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti il programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al progetto pena la non ammissione del relativo importo. Sono ammissibili i pagamenti con Carta Credito o tramite Bancomat-POS aziendale solo per importi inferiori a 500,00 euro. Non è ammesso il frazionamento di pagamenti effettuati tramite Carta Credito o tramite Bancomat;
    - le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento: la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace, quale comprova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi), sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;

- nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- ai fini della prova del pagamento il soggetto beneficiario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
- tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; (tenuta di contabilità separata del progetto).

## **7 EROGAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE**

1. L'erogazione del contributo avviene secondo le seguenti modalità: In un unica soluzione a completamento del progetto
  - A. La documentazione da presentare in sede di richiesta del contributo a titolo di **saldo** è la seguente:
    - a. Richiesta di erogazione del saldo del contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili;
    - b. documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
    - c. dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
    - d. certificato di iscrizione \_\_\_\_\_ (*indicare il registro di pertinenza laddove applicabile*);
    - e. copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
    - f. [*eventuale*] copia autentica del libro dei cespiti ammortizzabili con l'iscrizione di tutti beni oggetto delle agevolazioni;
    - g. perizia tecnica asseverata in Tribunale redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente al programma d'investimento, attestante la conforme realizzazione dell'intervento;
2. Tutti i giustificativi di spesa, in copia conforme all'originale, devono essere annullati con apposito timbro recante la dicitura: *“Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro \_\_\_\_\_”*.

## **8 GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE**

1. La garanzia a copertura dell'anticipazione deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, ed ha scadenza al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale.
2. Detta garanzia può essere prestata:
  - dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 e ss.mm.ii., o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò



autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa;

- dalle banche, dalle imprese di assicurazione aventi sede in altro Stato membro ed ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento ovvero in libertà di prestazione di servizi (in conformità con quanto all'Art. 131 par. 4 lett. a del Reg. 1303/2013)
3. La garanzia deve essere rilasciata e sottoscritta utilizzando il modello allegato all'Avviso con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione deve essere intestata alla Regione.
  4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.
  5. La garanzia deve prevedere espressamente:
    - a) il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
    - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
    - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
    - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
    - e) il Foro di Palermo quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
    - f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
    - g) la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.
  6. In caso di Raggruppamenti di imprese/Reti Contratto, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la garanzia individualmente per la propria quota.

## **9 MONITORAGGIO DELL'INTERVENTO E DELLE SPESE**

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Intervento, provvisti di codice Caronte contenuti nel Decreto, attraverso l'utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati di cui al comma 1 per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi di monitoraggio nei confronti dello Stato e della UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la circostanza e confermare i dati precedenti.
3. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procede alla revoca del Decreto e al recupero delle eventuali somme già versate.
4. La trasmissione corretta dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo.
5. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, costituisce altresì

condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

## **10 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., il Beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le informazioni utili relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della documentazione.
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.
3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell'ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell'Autorità di Certificazione, del Gestore Concessionario e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell'Unione Europea e i loro rappresentanti autorizzati.

## **11 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

1. Il Beneficiario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.
  - a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento 1303/2013;
  - b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine dell'intervento di cui alla presente Convenzione.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:
  - il nome del Beneficiario;
  - la descrizione dell'operazione;
  - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
  - la localizzazione geografica dell'operazione;
  - l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
  - ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa

pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

## **12 CONTROLLI**

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dalla presente Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'Articolo 14 della presente Convenzione.

## **13 MODIFICHE PROGETTO**

1. Il Beneficiario può presentare non più di una richiesta di variazione dell'Intervento, adeguatamente motivata, che può riguardare:
  - i. il programma di lavoro [*dettagliare gli ambiti delle variazioni possibili*];
  - ii. la ripartizione per attività [*dettagliare gli ambiti delle variazioni possibili*];
  - iii. il piano finanziario [*dettagliare gli ambiti delle variazioni possibili*], ferma restando l'impossibilità di aumento del costo totale dell'Intervento e dell'ammontare del contributo totale rispetto decreto di concessione ;
  - iv. [*dettagliare gli eventuali ambiti di ulteriori variazioni possibili*].
2. Tutte le istanze di variazione sono inoltrate alla Regione prima del verificarsi della modifica.
3. La Regione valuterà la corrispondenza della variazione richiesta rispetto a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, in caso di positiva valutazione, provvederà alla comunicazione via PEC della loro approvazione.
4. Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dall'Avviso o variazioni che incidono sull'ammissibilità dell'Intervento o modificano sostanzialmente elementi oggetto di valutazione secondo le previsioni dell'Avviso.
5. Resta inteso che in caso di variazioni approvate l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Regione della relativa richiesta. Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di preventiva richiesta di variazione da parte del Beneficiario, o di mancata approvazione di tali variazioni da parte della Regione, la Regione medesima potrà decidere la revoca del contributo, con le conseguenze di cui all'art. 15 della presente Convenzione.
6. Nei casi in cui, e solo per cause di forza maggiore, la variazione proposta richiede modifiche alla presente Convenzione, verrà emesso dalla Regione un Decreto di approvazione delle variazioni all'operazione, che sarà efficace dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.
7. La durata del processo di esame delle variazioni richieste dal beneficiario da parte della Regione sarà proporzionata alla complessità della variazione richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione necessaria e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 10/1991.

8. Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili - previa comunicazione alla Regione - variazioni nella compagine.
9. È ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner escano dall'aggregazione, purché l'investimento totale realizzato da parte del *partner* uscente non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso dell'intervento e purché la fuoriuscita del suddetto partner non ne muti significativamente la natura e funzionalità.
10. I *partner* rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione e i requisiti richiesti dall'Avviso.
11. In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di ammissibilità previste dall'Avviso e la medesima natura giuridica del partner sostituito. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.
12. Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la *revoca individuale* del Contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.
13. Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.
14. Le variazioni della composizione del RTI/consorzio/Rete d'impresa:
  - a) devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal *partner* uscente e dagli eventuali *partner* che intendono subentrare;
  - b) devono essere presentate secondo le modalità di cui al presente articolo.

#### **14 REVOCHE**

1. L'Amministrazione procede con la revoca del contributo nei casi di seguito elencati:
  - a. la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione dell'intervento e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
  - b. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera d);
  - c. la mancata realizzazione di almeno 80% dell'intervento ammesso a Contributo nei tempi di realizzazione previsti dalla Convenzione. La percentuale di realizzazione è determinata facendo riferimento ai costi dell'intervento effettivamente rendicontati, in rapporto a quelli previsti dal piano finanziario approvato;
  - d. l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario;
  - e. la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile all'intervento;
  - f. l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
  - g. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Beneficiario e non sanabili;
  - h. l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
  - i. la violazione degli obblighi di cui all'Art. 9 della presente Convenzione.

2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguito:
- i) Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Siciliana, il diritto ad esigere immediato recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal presente Avviso, calcolato dal momento dell'erogazione.
  - ii) Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, l'Amministrazione Regionale, in attuazione degli Artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
  - iii) Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio della procedura di contestazione, gli interessati possono presentare all'Amministrazione Regionale, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta elettronica certificata.
  - iv) L'Amministrazione Regionale esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
  - v) L'Amministrazione Regionale, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato alla contestazione, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.
  - vi) Al contrario, qualora l'Amministrazione Regionale ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e l'emissione del provvedimento di revoca e al relativo recupero delle somme;
  - vii) Decorso sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione Regionale provvederà ad informare la struttura regionale competente in materia di recupero crediti in merito alla mancata restituzione delle somme, al fine dell'avvio delle procedure di recupero coattivo.
3. Nei casi di restituzione del Contributo in conseguenza della revoca, il Beneficiario versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. Nei casi di revoca del Contributo, è disposta, oltre alla restituzione delle somme indebitamente erogate, maggiorate degli interessi come previsto dal presente comma, anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 191 comma 2 della LR 32/2000 e ss.mm.ii., consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50% dell'importo del Contributo indebitamente fruito. Si applica il comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm.ii.

### **15 CHIUSURA DELL'OPERAZIONE E RENDICONTAZIONE FINALE**

1. Successivamente alla liquidazione del pagamento del saldo di cui al precedente paragrafo 4.12, il Direttore Generale del Servizio provvederà a emettere il Decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all'eventuale disimpegno delle stesse.
2. Il decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale diventerà esecutivo dopo la registrazione della Corte dei Conti
3. Successivamente alla registrazione, il Servizio provvederà a pubblicare il predetto Decreto sui siti istituzionali a norma di legge e, con avviso, sulla GURS e a notificarlo a mezzo PEC al Beneficiario.

## **16 DIFFORME E/O PARZIALE REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

1. Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell'Intervento la:
  - a. difformità totale o parziale rispetto al progetto/parziale realizzazione dell'Intervento e/o non corretta rendicontazione finale dello stesso;
  - b. rideterminazione del Contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale.
2. Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale del Contributo.
3. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
4. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare, o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.

## **17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati forniti alla Regione saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente Convenzione e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il Contributo in conformità al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:
  - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione per le finalità previste dalla presente Convenzione, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
  - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del Contributo;
  - c) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
  - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
  - e) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sui siti della Regione, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative e le norme applicabili in materia di trasparenza;
  - f) titolare del trattamento è la Regione Sicilia, Dipartimento Attività Produttive ;
  - g) responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione è \_\_\_\_\_, Responsabile *pro tempore* del Servizio \_\_\_\_\_ del Dipartimento Regionale \_\_\_\_\_;
  - h) responsabili esterni del trattamento sono, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza: \_\_\_\_\_;
  - i) per la Regione, gli incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti \_\_\_\_\_ della Regione assegnati al Servizio \_\_\_\_\_ del Dipartimento Regionale \_\_\_\_\_.

- j) In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., rivolgendosi all'indirizzo\_\_\_\_\_.

### **18 REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI**

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.
2. Ogni altra spesa relativa alla presente Convenzione, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

### **19 CONTROVERSIE**

1. La presente Convenzione è disciplinata dalla normativa nazionale italiana e dal diritto comunitario applicabile. In presenza di controversie, le parti concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente accettabile. Qualora le parti non riescano nell'intento, tutte le controversie sorte nell'ambito del presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

### **20 NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea, alle quali le Parti assicurano di uniformarsi.

Palermo, \_\_\_\_\_

Per il Beneficiario, il legale rappresentante o il delegato

Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell'Azione

### **ALLEGATO ALLA CONVENZIONE**

Documentazione relativa all'intervento finanziato (compreso di cronoprogramma) [*Riportare in tale documento gli elementi relativi ai contenuti dell'intervento, il quadro delle spese ammesse a contributo, l'ammontare del contributo previsto, quali informazioni essenziali desumibili dal formulario utilizzato ed in coerenza con l'atto di concessione del contributo stesso*]